

# *Circolare n. 18 relativa alla applicazione della legge regionale 7 aprile 1994, n. 15*

La Regione del Veneto si è dotata di un strumento legislativo – la L.R. 7 aprile 1994, n. 15 – finalizzato alla promozione e al sostegno di iniziative di recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia.

Con questa legge si è voluto dare un segno di attenzione, di riguardo e di responsabilità verso un patrimonio culturale, artistico e tradizionale che testimonia la presenza della civiltà veneta in un ampio contesto di pluriculturalità.

In questo ambito l'impegno della Regione assume un significato esponentiale, di richiamo, da esperire attraverso le debite intese con i competenti organi dello Stato e nello spirito delle leggi statali concernenti l'area interessata.

Infatti, la legge 212 del 26.2.1992 "Collaborazione con i paesi dell'Europa centrale ed orientale" prevede iniziative per tale collaborazione, comprese le materie del restauro artistico ed urbano e della collaborazione nel settore culturale.

Questo settore è intimamente connesso con la promozione dei diritti umani, nel cui ambito la Regione Veneto è da tempo impegnata, mediante concreti interventi di solidarietà e di cooperazione, allo scopo di alleviare le conseguenze tragiche della guerra che coinvolge l'ex Jugoslavia.

La volontà di promuovere l'affermazione dei valori della pace e della tolleranza giustifica l'intervento mirato della Regione Veneto nella cooperazione culturale con le popolazioni dell'Istria e della Dalmazia.

L'Istria e la Dalmazia raccolgono un patrimonio pluriculturale, etnico ed umano di grande ricchezza. Da esso emerge l'esistenza di una grande tolleranza, di una educazione al valore della differenza non come fonte di divisione o di lotta, bensì come fonte di ricchezza che va sviluppata.

Ecco perché promuovere, nella tolleranza e nel dialogo, l'identità culturale istro-veneta può costituire una concreta azione di pace.

Appare quindi rilevante il riconoscimento degli innegabili legami storici, culturali, linguistici che uniscono il Veneto all'Istria e alla Dalmazia. La storia ha lasciato segni tangibili caratterizzati dall'inconfondibile impronta veneta: centri storici, piazze, chiese, palazzi, calli, vere e proprie testimonianze di un'eredità la cui sorte non può lasciare indifferenti.

L'Istria e la Dalmazia sono insomma un patrimonio storico, culturale, etnico, architettonico irripetibile: una ricchezza che va difesa e tutelata non solo per le potenzialità di sviluppo che essa può offrire al rilancio dell'economia locale, ma anche perché patrimonio dell'intera civiltà europea.

La legge regionale n. 15 del 1994 intende perseguire queste finalità non mediante una azione di semplice sostegno finanziario per attività o iniziative già autonomamente realizzate dai soggetti interessati alla presente legge, bensì attraverso la definizione di interventi, nel quadro di una programmazione annuale che tende a realizzare precisi obiettivi di recupero, conservazione e valorizzazione del vasto patrimonio culturale *di origine veneta* presente nell'Istria e nella Dalmazia.

Con la presente circolare si intendono fornire indicazioni procedurali relative alla fase di prima

applicazione della legge, entrata in vigore il 23 aprile 1994, nonché definire i termini di presentazione di proposte per la formulazione del programma degli interventi per l'anno 1994, come previsto all'articolo 6 della legge.

### 1. *Area interessata agli interventi previsti dalla legge*

Gli interventi previsti dalla legge sono riferiti al patrimonio culturale di origine veneta presente nell'Istria e nella Dalmazia, ivi compresa l'area di Fiume e le isole del golfo del Quarnaro.

### 2. *Soggetti interessati*

Alle iniziative che la Regione intende promuovere e realizzare potranno concorrere, come indicato dalla L.R. 15/94, art. 1, comma 2:

- 1) enti pubblici, compresi gli enti locali italiani, croati e sloveni, nonché le istituzioni pubbliche e private di qualunque natura, quando attivino iniziative rientranti nelle finalità della L.R. 15/94;
- 2) organismi associativi e di volontariato italiani, croati e sloveni, regolarmente costituiti ed operanti in materie rientranti tra le finalità della legge.

### 3. *Tipologia di interventi*

La legge prevede tre ordini di interventi:

#### *A) Iniziative culturali, di ricerca e di informazione (Articolo 2).*

Rientrano tra queste iniziative:

##### A.1. Indagini, studi e ricerche riguardanti:

- il patrimonio culturale di origine veneta presente nell'Istria e nella Dalmazia;
- la cultura istro-veneta e la cultura dalmata, considerate nella loro specificità e nelle loro manifestazioni più significative, in rapporto alla cultura italiana e veneta in particolare;
- la storia dell'Istria e della Dalmazia nel contesto della storia veneta ed europea.

##### A.2. Il seminario di studio annuale sui temi della legge.

##### A.3. La pubblicazione e la diffusione degli studi e delle ricerche più significative in materia.

In attesa della formale costituzione del Comitato previsto all'art. 5 della legge, i soggetti interessati a realizzare iniziative rientranti nella suddetta tipologia potranno presentare la proposta di inserimento nel programma dell'anno 1994, nonché indicazioni per il tema del seminario di cui al punto A.2., mediante domanda da inviare nei termini di cui al successivo punto 4.

Alla proposta, firmata dal legale rappresentante dell'organismo proponente, dovranno in ogni caso essere allegati i seguenti documenti:

1. presentazione e curriculum dell'attività dell'organismo proponente;
2. copia dell'atto costitutivo con relativo statuto o copia del proprio ordinamento interno;
3. relazione analitica sul progetto proposto con articolata previsione di spesa, indicazione dei tempi e delle modalità di esecuzione, nonché di eventuali collaboratori o partners locali;

Agli enti locali non è richiesta la documentazione relativa ai punti 1 e 2 ma dovranno allegare alla proposta copia dell'atto deliberativo che approva la relazione indicata al punto 3.

#### *B) Iniziative nel campo della cooperazione (Articolo 3).*

Rientrano tra queste iniziative:

- gli interventi intesi a favorire lo sviluppo di centri e di attività culturali e d'istruzione per le comunità di lingua italiana nelle repubbliche di Slovenia e di Croazia, e il ripristino e la costruzione di scuole di ogni ordine e grado, con particolare riferimento a quelle materne, e la fornitura di arredi attrezzature e sussidi didattici;

- le iniziative finalizzate alla identificazione, alla catalogazione, al recupero e alla valorizzazione dei beni culturali di origine veneta presenti nell'Istria e nella Dalmazia;

- la pubblicazione e la diffusione di informazioni culturali, socio-economiche e relative al patrimonio ambientale per contribuire allo sviluppo della cooperazione tra il Veneto e le comunità interessate alle iniziative di cui alla presente legge.

Tali iniziative rientrano nel quadro delle attività di cooperazione con i Paesi in Via di Sviluppo e richiedono, per la loro realizzazione, l'intesa con la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero Affari Esteri di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 oltre all'accordo con le competenti autorità croate o slovene.

I progetti inseriti nel programma annuale, previa acquisizione delle necessarie intese, sono realizzati:

a) se proposti da Enti ed organismi italiani, dagli stessi proponenti, sulla base di convenzione con la Regione;

b) se proposti da Enti ed organismi croati o sloveni, a cura della Regione Veneto o in collaborazione tra Regione Veneto e soggetti proponenti o direttamente dagli stessi proponenti, in accordo con le competenti autorità locali.

Alle proposte di cui alla lettera a) dovranno in ogni caso essere allegate le seguenti documentazioni:

1. Presentazione e curriculum dell'attività del soggetto proponente con copia dello statuto o dell'ordinamento interno (esclusi gli Enti locali).

2. Relazione sull'intervento proposto nella quale siano espressamente indicati:

a) natura e tipologia dell'intervento con eventuale documentazione progettuale;

b) indicazione dei partners locali in Croazia o Slovenia interessati alla realizzazione del progetto;

c) tempi e fasi previsti per la realizzazione;

d) numero di operatori che possono essere attivati dal soggetto richiedente per la realizzazione del progetto;

e) costo complessivo del progetto con precisa specificazione di:

e.1. quota di autofinanziamento;

e.2. quota già coperta da altre fonti di finanziamento;

e.3. altre eventuali richieste di contributo pubblico presentate per il medesimo intervento;

Per gli enti locali non è richiesta la documentazione di cui al punto 1 mentre il documento indicato al punto 2 deve essere accompagnato dal provvedimento emesso dall'organo competente, che approva la relazione e dispone l'impegno di spesa relativo almeno alla quota di autofinanziamento.

Nell'ipotesi di carenza di documentazione relativa a iniziative proposte da soggetti sloveni o croati l'acquisizione dei dati informativi o degli elementi progettuali necessari per la loro valutazione sarà curata dal Dipartimento per le politiche e la promozione dei diritti civili.

### C) Gemellaggi (Articolo 4).

Particolare importanza viene riconosciuta dalla L.R. 15/1994 al tema dei gemellaggi: dissolti infatti i blocchi che hanno caratterizzato con estrema e pericolosa rigidità i rapporti tra l'Europa occidentale e quella centro-orientale, si è aperta l'opportunità di favorire il superamento di divisioni e di incomprensioni che purtroppo hanno marcato per oltre 40 anni la realtà europea. È a questo livello che i gemellaggi sono chiamati a fornire un importante contributo positivo.

Tale contributo assume un valore ancora più significativo se l'incontro tra i popoli interessa la realtà territoriale della vicina ex Jugoslavia colpita dalla violenza del conflitto.

Il gemellaggio diventa allora uno strumento di pace: la pace infatti non si costruisce solo con gli interventi di politica internazionale, ma si costruisce, concretamente, anche a partire dai rapporti umani vissuti dai comuni cittadini nella vita di tutti i giorni. Le comunità locali sono il contesto più appropriato per una educazione attiva alla pace, senza la quale il bene collettivo della convivenza umana diventa espressione priva di senso.

Con questo spirito va letto l'articolo 4 della L.R. 15/1994 e il desiderio di far incontrare le comunità venete con le comunità della ex Jugoslavia che, pur a noi vicine per cultura, tradizioni e lingua, sono state divise dallo steccato della guerra fredda.

Rientrano tra queste iniziative tutti i progetti di gemellaggio proposti da Enti locali veneti con corrispondenti Enti sia delle aree interessate alla legge come indicate al punto 1 della presente circolare, che di altri territori di Croazia e Slovenia nei quali sia registrata una presenza consistente di cittadini di origine veneta, organizzati in comunità italiana.

Gli Enti locali interessati al sostegno finanziario regionale per i gemellaggi in argomento dovranno presentare domanda nei termini di cui al successivo punto 4.

Alla domanda saranno allegati:

1) copia dell'Atto deliberativo sul quale figura l'ente scelto per il gemellaggio;

2) estremi della eventuale costituzione di un comitato di gemellaggio per favorire il massimo coinvolgimento dei cittadini all'iniziativa;

3) relazione con il programma delle attività previste;

4) preventivo dettagliato delle spese necessarie.

#### *4. Termini per la presentazione delle proposte*

In fase di prima applicazione della legge e limitatamente al programma degli interventi per l'anno 1994, i soggetti interessati dovranno presentare le proposte di iniziative, contenenti la documentazione indicata al punto 2, lettera A e B, o le domande di contributo regionale per progetti di cui al punto 2, lettera C, entro il giorno 29 luglio 1994 a:

PRESIDENTE  
GIUNTA REGIONALE DEL VENETO  
DORSODURO 3910  
30123 VENEZIA

con indicazione del seguente oggetto:

“L.R. 15/1994 - Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia - Proposta per il programma degli interventi anno 1994”.

Per la documentazione spedita nei termini, ma pervenuta successivamente alla scadenza, farà fede la data del timbro postale di partenza.